



# Comune di Albiano d'Ivrea

*Unione della Serra*  
*Città Metropolitana di Torino*  
C.so Vittorio Emanuele, 54 Cap. 10010  
Tel. 0125-59603 Fax 0125-59819  
E-mail: albiano.divrea@ruparpiemonte.it  
Pec: albiano.divrea@cert.ruparpiemonte.it  
P. IVA 01735420018



1

# BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

## NOTA INTEGRATIVA

2

### **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, con l'adozione della nuova contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- ☐ nuovo Documento Unico di Programmazione DUP.
- ☐ nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- ☐ nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- ☐ previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- ☐ previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

Tra i nuovi allegati al Bilancio di previsione è stata inserita la "Nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, deve presentare almeno i seguenti contenuti:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, se ve ne sono;
- 7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, se ve sono;
- 8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
- 9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Di seguito si provvede ad illustrare i singoli punti previsti dal Principio Contabile.

**Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

Il bilancio 2017/2019 è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*)

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la **spesa corrente** sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;

- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, si deve applicare il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri), al momento della redazione del bilancio 2017/2019, prima della fine dell'esercizio 2016 non si è ancora in grado di definire l'entità del FPV, che verrà successivamente iscritto;

- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Anche le poste del bilancio degli **investimenti** sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri); sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

## **Previsioni di cassa**

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

## **CRITERI E DETERMINAZIONE DEI FONDI DI ACCANTONAMENTO**

### **Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità**

Il Principio contabile applicato della competenza finanziaria prevede che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno

nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece l'*individuazione del quinquennio storico* l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Considerato che non è ancora stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2016, è stato preso in considerazione il quinquennio 2011/2015.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate rimosse per conto di un altro ente. (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3).

Si è pertanto provveduto a:

**1. – individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi.**

Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

- Tassa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)

**2 – calcolare, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi .**

La norma consente di applicare diverse metodologie di calcolo, applicando sostanzialmente la media semplice, piuttosto che la media ponderata, lasciando libera scelta all'ente di valutare la corretta tipologia da applicare per ogni singola posta, in relazione all'andamento degli incassi.

Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l'importo minimo del Fondo, così come richiesto dalla norma.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs.118/2011 così come modificato dal D.Lgs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Inoltre l'art. 1 comma 509 Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del F.C.D.E., prevedendo il seguente scaglionamento:

- 1° anno (2015) quota pari al 36%
- 2° anno (2016) quota pari al 55%
- 3° anno (2017) quota pari al 70%

4° anno (2018) quota pari al 85%  
dal 5° anno (2019) 100%

Si evidenziano di seguito le modalità di calcolo applicate:

#### **TASSA RACCOLTA RIFIUTI (TARI)**

Sono stati comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni (competenza + residui) come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:

#### **MEDIA RISCOSSIONI 2011/2015**

Accertamenti € 420.791,00

Riscossioni € 280.553,83

Percentuale non riscossa 33,31% da calcolate su previsione 2017:

Previsione € 211.000,00

Perc. 33,31% € 70.284,10

Applicato : 70% nel 2017: € 49.198,87

85% nel 2018: € 59.741,49

100% nel 2019: € 70.284,10

#### **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2016 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

**1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Al risultato provvisorio come sopra esposto, sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come indicato nella tabella che segue :

# Comune di Albiano d'Ivrea

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Anno 2016-2017)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	807.015,05 <--
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	9.810,60 <--
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	1.356.576,02 <--
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	1.490.395,97 <--
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	5.040,95 <--
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00 <--
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017</b>	<b>688.046,65</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00 <--
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00 <--
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00 <--
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00 <--
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	0,00 <sup>(1)</sup>
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	<b>688.046,65</b> <sup>(2)</sup>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		
<b>Parte accantonata</b>		0,00 <sup>(3)</sup>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		17.076,00 <sup>(4)</sup>
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016. (solo per le regioni)		0,00 <sup>(***)</sup>
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00 <sup>(5)</sup>
Fondo perdite società partecipate		0,00 <sup>(5)</sup>
Fondo contenzioso		0,00 <sup>(5)</sup>
Altri accantonamenti		0,00 <--
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>17.076,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		<--
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00 <--
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00 <--
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		366.220,35 <--
Altri vincoli		0,00 <--
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>366.220,35</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>		<b>0,00</b> <--
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>304.750,30</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 :	
Utilizzo quota vincolata	



**Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

Le quote vincolate inserite nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto derivano interamente dagli importi già vincolati e già inseriti nel risultato di amministrazione 2015, no applicati nel corso del 2016. Tali vincoli derivano da impegni cosiddetti "tecnici", (impegni per spese di investimento derivanti da entrate in conto capitale accertate, per cui non sussiste specifico atto di impegno di spesa, ai sensi dell'ex art. 183 del Tuel 267/2000) cancellati in sede di riaccertamento straordinario dei residui nel 2015 e confluiti nell'avanzo vincolato.

Considerato che l'avanzo presunto 2016 ammonta a euro 688.046,65 e che tali vincoli ammontano ad euro 366.220,35, si è ritenuto, nell'ambito dei saldi di finanza pubblica, applicare al bilancio 2017 un avanzo vincolato pari ad euro 70.000,00.

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

L'analisi dei dati finanziari dell'Ente evidenzia il seguente livello di indebitamento:

# Comune di Albiano d'Ivrea

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	845.385,71
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	33.752,16
3) Entrate extratributarie (titolo III)	266.508,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>1.145.645,87</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	114.564,59
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	114.564,59
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	685.624,61
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>685.624,61</b>
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	<b>0,00</b>

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

La programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019 non prevede il ricorso all'indebitamento, a finanziamento di spese di investimento

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

#### **Determinazione del Fondo pluriennale vincolato**

Secondo il nuovo principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Tale fondo è costituito in Entrata da: 2 voci, parte corrente e parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

Nella parte Spesa il F.P.V. è individuato per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.

Poiché il bilancio 2017/2019 viene redatto prima della fine dell'esercizio 2016, non è possibile, alla data attuale definire l'entità del F.P.V., che verrà iscritto a bilancio dopo la ricognizione dei residui e con apposita variazione di bilancio

#### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Il Comune di Albiano d'Ivrea non ha in corso alcuna garanzia già rilasciata in precedenza, né è stato previsto il rilascio nel triennio 2017/2019.

#### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

#### **Elenco dei propri enti ed organismi strumentali**

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati delle partecipazioni dirette del Comune (Società) :

DENOMINAZIONE SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	QUOTA%
P.IVA		PARTECIPAZIONE
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA  P.IVA 06830230014	€ 909.464,64	1,58%
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA  P.IVA 07937540016	€ 345.533.761,65	0,03%

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

Nella predisposizione del Bilancio 2017/2019 è stata posta particolare attenzione al rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica che, ai sensi dell'art.1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2015) hanno sostituito la previgente disciplina del Patto di Stabilità interno.

La previsione a Bilancio del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ad importo pieno, considerata la precedente contabilizzazione per cassa delle principali poste, e il contenimento del livello di indebitamento nei limiti delle quote capitale di rimborso dei prestiti, consentono all'Ente il rispetto dei nuovi vincoli.

Nel bilancio 2017/2019, come già per il 2016/2018, viene introdotto il bilancio di cassa per la prima annualità, con vincolo autorizzatorio sulle spese.

Gli accantonamenti a FCDE, il monitoraggio delle entrate e la gestione dei flussi, hanno consentito all'Ente, già nelle annualità precedenti di non ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

Tale situazione ha determinato una consistente giacenza iniziale di cassa che ha consentito nella predisposizione del bilancio, di poter prevedere adeguati stanziamenti di cassa in spesa, al fine di garantire il corretto pagamento delle poste previste ed il rispetto delle tempistiche di legge.

Relativamente alle previsioni di entrata, le stesse tengono conto delle principali novità normative ed in particolare:

- determinazione delle previsioni di entrata IMU / FONDO di SOLIDARIETA'

COMUNALE, garantendo l'invarianza del gettito a fronte della suddetta soppressione della tassazione sull'abitazione principale;

- blocco per il 2017 di tutte le aliquote in materia tributaria, rispetto ai livelli applicabili nel 2016

Relativamente alle previsioni di spesa si evidenzia in particolare:

- utilizzo dei proventi derivanti da permessi a costruire interamente a finanziamento di spese di investimento.